

**LEGISLAZIONE EUROPEA E ITALIANA
DI BASE
IN ORDINE CRONOLOGICO SULLE
PARI OPPORTUNITÀ**

Legislazione di base sulle Pari Opportunità:

PECHINO

Documenti conclusivi della Pechino '95: IV Conferenza mondiale sulle donne

EUROPA

1957

Trattato della Comunità Europea

1975

- Direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10/2/1975, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile. G.U.C.E. n. L 045 del 19/2/1975.

1976

- Direttiva n. 76/207/CEE del Consiglio, del 9/2/1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro, (G.U.C.E. L 039 del 14/2/1976).

1979

- Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19/12/1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale. G.U.C.E., del 10/1/1979.

1984


- Raccomandazione del Consiglio del 13/12/84 n. 84/635 sulla promozione di azioni positive a favore delle donne (G.U.C.E. 4331 del 19/12/1984)

1986

- Direttiva 86/378/CEE del Consiglio, del 24/7/1986, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale . (G.U.C.E., n. L 225 del 12/8/1986.
- Direttiva 86/613/CEE del Consiglio, del 11/12/1986, relativa all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità. G.U.C.E., n. L 359 del 19/12/1986.

1992


- Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19/10/1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE). G.U.C.E., N. L 348, del 28/11/1992.



LEGISLAZIONE EUROPEA E ITALIANA
DI BASE
IN ORDINE CRONOLOGICO SULLE
PARI OPPORTUNITÀ

1996

- Direttiva 96/34/CE del consiglio, del 3/6/1996, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES. G.U.C.E., n. L 145 del 19/6/1996.



**LEGISLAZIONE EUROPEA E ITALIANA
DI BASE
IN ORDINE CRONOLOGICO SULLE
PARI OPPORTUNITÀ**

1997

- Direttiva 97/80/CE del Consiglio, del 15/12/1997, riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso. G.U.C.E., n. L 014 del 20/1/1998.
- Direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15/12/1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES – Allegato: Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale. G.U.C.E., n. L 014 del 20/1/1998.

2000

- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, Nizza il 7 dicembre 2000, Articolo 23. 2000/C 364/01.
- Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27/11/2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. G.U.C.E., n. L 303 del 2/12/2000.

2002

- Direttiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23/9/2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro. G.U.C.E. n. L 269 del 5/10/2002.
- Quarto programma d'azione per la parità di opportunità tra le donne e gli uomini (1996/2000)

ITALIA

COSTITUZIONE


- Articoli 3. Principio di uguaglianza.
- Articolo 29. Riconoscimento dei diritti della famiglia.
- Articolo 31. Agevolazione della formazione della famiglia.
- Articolo 37. Diritti della donna lavoratrice.
- Articolo 51. Accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza.
- Articolo 117. Potestà legislativa esercitata da Stato e Regioni – rimozione degli ostacoli che impediscono la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promozione della parità dei accessi tra donne e uomini alle cariche elettive.

1950

- Legge 26/8/1950 n. 860. Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri. G.U. 3/11/1950 n. 253.

1963

- Legge 9/1/1963 n. 7. Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio e modifiche alla legge 26/8/1950, n. 860: "Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri". G.U. 30/1/1963 n. 27.



LEGISLAZIONE EUROPEA E ITALIANA
DI BASE
IN ORDINE CRONOLOGICO SULLE
PARI OPPORTUNITÀ

- Legge 9/2/1963 n. 66. Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni. G.U. 19/2/1963 N. 48.

1971

- Legge 6/12/1971 n. 1044. Piano quinquennale per l'Istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato. G.U. 18/1/1971 n. 316.
- Legge 30/12/1971 n. 1204. "Tutela delle lavoratrici madri". G.U. 18/1/1971 n.14.

1975

- Legge 19/5/1975 n. 151. Riforma del diritto di famiglia. G.U. 23/5/1975 n. 135.

1976

- D.P.R. 1026/76 attuativo della Legge 1204/71 sulla tutela delle lavoratrici madri.

1977

- Legge 29/11/1977, n. 891. Norme per il rifinanziamento del piano degli asili nido e modifica della legge istitutiva 6/12/1971, n. 1044. G.U. 12/12/1977 N. 337.
- Legge 9/12/1977, n. 903. Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro.

1987

- Legge 29/12/1987 n. 546. Indennità di maternità per le lavoratrici autonome. G.U. 29/10/1987, n. 546.

1989

- Legge 27/1/1989 n. 25. Norme sui limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi. G.U. 31/1/1989 n. 25.
- Legge 17/3/1989 n. Norme regolamentari sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale.
- Legge 30/3/1989 n. 127. Costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego.

-

1990


- Legge 11/12/1990 n. 379. Indennità di maternità per le libere professioniste. G.U. 17/12/1990 n.293.
- Legge 22/6/1990 n. 164. Istituzione della Commissione Nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. G.U. 27/6/1990 n. 148.

1991

- Legge 10/4/1991 n. 125. Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro.
- Decreto legge 29/3/1991 n. 103 (convertito in legge 166/91). Disposizioni urgenti in materia previdenziale. G.U. 2/4/1991 n. 77.

1992

- Legge 5/2/1992 n. 91. Nuove norme sulla cittadinanza. G.U. 15/2/1992 n. 38.
- Legge 5/2/1992 n. 104. Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. G.U. 17/2/1992 n. 39.



**LEGISLAZIONE EUROPEA E ITALIANA
DI BASE
IN ORDINE CRONOLOGICO SULLE
PARI OPPORTUNITÀ**

- Legge 25/2/1992 n. 215. Azioni positive per l'imprenditoria femminile. G.U. 7/3/1992 n. 56.

1993

- Decreto legislativo 3/2/1993 n. 29. Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23/10/1992, n. 421. G.U. 6/2/1993 n. 30 e ripubblicato il G.U. 25/5/1998 n. 98.
- Circolare del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1993 n. 12 – "Gestione delle risorse umane e pari opportunità. Indirizzi applicativi direttiva CE D. Lgs 3/2/93 n. 29;
- Decreto legge 20/5/1993 n. 148 (convertito in legge 236/93). Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione. G.U. 20/5/1993 n. 116.

1995

- Legge 8/8/1995 n. 332. Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa. G.U. 8/8/1995 N. 184.

1996


- D. L. 645 del 1996 – "Recepimento della direttiva 85/92 CEE del 19 ottobre 1992 concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento";
- Legge 662 del 23 dicembre 1996 art. 1 commi 56/65 – "Tempo parziale e disciplina delle incompatibilità";
- Carta di Roma del 18 maggio 1996 – "Documento sottoscritto da tutti i Ministri UE";
- Legge 6/2/1996 n. 52 (legge comunitaria). Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1994. Articolo 1 Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie. Articolo 18 Parità di trattamento. G.U. 10/2/1996 N. 34.

1997

- Decreto ministeriale 19/2/1997. Istituzione presso gli uffici del Ministro per le pari opportunità della commissione per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile e dell'osservatorio per l'imprenditorialità femminile. G.U. 4/3/1997 n. 52.
- Circolare della Presidenza del Consiglio n. 3/97 del 19 febbraio 1997 sul part-time;
- Direttiva del Presidente del consiglio dei Ministri del 7 marzo 1997 – Azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini;
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura 13/10/1997. Istituzione dell'osservatorio nazionale per l'imprenditorialità femminile ed il lavoro in agricoltura. G.U. 8/4/1997 n. 82.

1998

- Legge 23/12/1998 n. 448. Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. Articolo 65 Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori. Articolo 66 Assegno familiare. G.U. 29/12/1998 n. 302.



LEGISLAZIONE EUROPEA E ITALIANA
DI BASE
IN ORDINE CRONOLOGICO SULLE
PARI OPPORTUNITÀ

- Legge 27/5/1998 n. 165. Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26/7/1975 n. 354, e successive modificazioni. G.U. 30/5/1998 n. 124.
- Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 7/10/1998 n. 383. Regolamento recante la modificazione alla denominazione degli istituti tecnici femminili con quella di "Istituti tecnici per attività sociali". G.U. 4/11/1998 n. 258.

1999


- Legge 20/10/1999 n. 380. Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile. G.U. 29/10/1999 n. 255.
- Legge 17/5/1999 n. 144. Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali. Articolo 47, delega al Governo in materia di revisione dell'art. 8 L. 10/4/1991 n. 125, Articolo 50, modifiche agli articoli 65 e 66 della legge 23/12/1998 n. 448, in materia di assegni familiari. Articolo 63, integrazione dell'articolo 66 della legge 23/12/1998, n. 448. Supplemento ordinario della G.U. 22/5/1999 n. 118.
- Decreto legislativo 26/11/1999 n. 532. Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 5/2/1999, n. 25. G.U. del 21/1/2000 n. 16.

2000

- Legge 8/3/2000 n. 53. Disposizioni per il sostegno della maternità e paternità, per il diritto alla cura ed alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città. G.U. 13/3/2000 n. 60.
- Scheda comparativa dei vari CCNL
- Decreto Legislativo 25/2/2000 n. 61 e successive modifiche sul part-time;
- Decreto legislativo 23/5/2000 n. 196. Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47, comma 1, della legge 17/5/1999 n. 144 G.U. 18/7/2000 n. 166

2001

- Legge 8/3/2001 n. 40. Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori. G.U. 8/3/2001 n. 56.
- Legge 5/4/2001 n. 154. Misure contro la violenza nelle relazioni familiari. G.u. 28/4/2001 N. 98.
- Decreto Legislativo 26/2/2001, n. 100. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 25/2/200 n. 61, recante attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES. G.U. 5/4/2001 n. 80.
- Decreto ministeriale 15/3/2001. Disciplina delle modalità di presentazione, valutazione e finanziamento dei progetti di azione positiva per la parità uomo-donna nel lavoro di cui alla legge 10/4/1991 n. 125. G.U. 9/6/2001 n. 132.
- Testo Unico 26/3/2001 n. 151. Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma



**LEGISLAZIONE EUROPEA E ITALIANA
DI BASE
IN ORDINE CRONOLOGICO SULLE
PARI OPPORTUNITÀ**

- Legge 14/2/2003 n. 30 sul part-time, riprende ed estende gli ambiti di applicazione di quella precedente, sostenendo il lavoro a tempo parziale quale forma contrattuale idonea a favorire l'aumento dell'occupazione e la partecipazione al mercato del lavoro delle donne, dei giovani e dei lavoratori con età superiore ai 55 anni (art. 3, comma 1);

-

REGIONE PIEMONTE

- Legge Regionale n. 46 del 12/11/86 – “Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna”;
- Legge Regionale n. 33 del 22/7/91 – “Integrazione all’art. 3 della L.R. n. 46/86”;
- Legge Regionale n. 43 del 29/12/92 – “Informazione, promozione, divulgazione dei azioni positive per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna”.

COME SI COSTRUISCE IL COMITATO PARI OPPORTUNITA' E COME FUNZIONA

Soggetti:


- Amministrazione
- Sindacato/RSU/presenza femminile

Sede:

- Tavolo delle trattative dell'amministrazione pubblica
- Attuazione disposizioni contrattuali per mezzo di: Istituzione Comitato Pari Opportunità (con Delibera seguita da delibera di nomina e lettera ufficiale a ciascun/a componente).

Cosa fa il C.P.O:

- Persegue un cambiamento della cultura nell'ottica della realizzazione delle Pari Opportunità e delle differenze di genere.
- Indagini e ricerche
- Esprime pareri sugli atti dell'Amministrazione relativi al personale
- Verifica l'applicazione delle norme antidiscriminatorie e individua le discriminazioni dirette e indirette
- Promuove l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate ed in particolare nei settori tecnologicamente avanzati e ai livelli di responsabilità
- Formula proposte per migliorare le condizioni di lavoro delle lavoratrici e consentire la parità uomo-donna nel lavoro
- Formula proposte per promuovere l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali di lavoratrici e lavoratori
- Propone iniziative per prevenire molestie sessuali
- Mantiene relazioni permanenti con le lavoratrici e i lavoratori informando periodicamente sulla propri attività



**LEGISLAZIONE EUROPEA E ITALIANA
DI BASE
IN ORDINE CRONOLOGICO SULLE
PARI OPPORTUNITÀ**

- Formula il programma di Azioni Positive
- Promuove occasioni di confronto culturale su tematiche inerenti la vita delle donne, la loro storia, la loro produzione culturale ed artistica

Prime Attività


- Stesura del regolamento interno del C.P.O.
- Individuazione di un percorso collettivo di formazione per tutte/i le/i componenti del C.P.O.
- Ricerca ed analisi sulle condizioni del lavoro nell'ente di lavoratrici e lavoratori
- Costituzione di un ufficio di segreteria
- Apertura capitolo di bilancio per le spese di funzionamento e le attività del C.P.O.
- Verifica di alcuni strumenti come ad esempio:
 1. rapporto annuale sulla situazione del personale (art. L. 125)
 2. criteri per lo sviluppo professionale
 3. bandi di concorso
 4. bandi di mobilità
 5. circolari
 6. criteri per l'accesso
 7. orari di lavoro e dei servizi

Attraverso l'utilizzo di:

- settore organizzazione risorse umane e formazione
- consulenti
- esperte/i
- gruppi di lavoro aperti alla partecipazione delle lavoratrici

Prime iniziative che il C.P.O. può intraprendere

- Informazione e pubblicizzazione dell'istituzione del CPO nell'ente.
- Indagine conoscitiva e raccolta dati per evidenziare la distribuzione dei ruoli tra maschi e femmine e permettere di individuare obiettivi efficaci per la realtà che descrivono.
- Monitoraggio dati della presenza femminile:
 - a) Commissione di concorso
 - b) Commissioni varie
 - c) Corsi di formazione
- Raccolta di disposizioni e normative europee, nazionali, regionali, contrattuali o interne all'ente che siano specificatamente riferite alle pari opportunità e alle politiche di conciliazione tra responsabilità familiari e di lavoro
- Confronto sistematico con le delegazioni trattanti
- Costituzione di un osservatorio sulla situazione del personale



**LEGISLAZIONE EUROPEA E ITALIANA
DI BASE
IN ORDINE CRONOLOGICO SULLE
PARI OPPORTUNITÀ**

**Esempio di schema di delibera per la costituzione del C.P.O.
(la delibera deve contenere tutti i riferimenti legislativi, i compiti del C.P.O. e le indicazioni per il suo funzionamento)**

1) Riferimenti legislativi

- Raccomandazione del Consiglio della CEE n.84/635 del 13/12/1984
- CCNL
- L. 125/91
- D: L.vo 29 art. 7 e 61 e successive modificazioni

2) Dispositivo delibera (riporta la decisione dell'Ente)

- ... L'Amministrazione delibera...
- di costituire presso l'Amministrazione il Comitato per le pari opportunità tra uomo e donna con scopi, strutture come da documento allegato che fa parte integrante della presente deliberazione
- di riservare a successivo provvedimento la nomina dell/dei componenti del Comitato in oggetto

3) Allegato alla delibera

Il CPO propone e promuove il piano di azioni positive e individua misure atte a consentire la parità sostanziale uomo-donna sul lavoro. In particolare al CPO è demandato il compito di:

- Promuovere indagini, ricerche ed analisi necessarie a concretizzare effettive condizioni di parità fra lavoratrici e lavoratori
- Accettare e valutare lo stato di attuazione nell'ente degli istituti legislativi e contrattuali che hanno valenza sulle condizioni di lavoro delle lavoratrici
- Esprimere pareri negli atti dell'Amministrazione e della Dirigenza relativi alla gestione del personale dell'Ente
- Formulare proposte in ordine alle politiche di accesso, alle attribuzioni, alle mansioni, alla formazione e all'aggiornamento professionale ed in genere ad ogni aspetto regolamentare che abbia valenza sulla condizione delle lavoratrici
- Individuare, prendendo provvedimenti (L. 903/77), episodi di discriminazioni esistenti
- Proporre e promuovere iniziative e strumenti idonei alla prevenzione delle molestie sessuali e alla conseguente tutela della dignità personale
- Promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate ed in particolare nei settori tecnologicamente avanzati e ai livelli di responsabilità
- Promuovere anche mediante diversa organizzazione del lavoro, nonché delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità fra i due sessi



LEGISLAZIONE EUROPEA E ITALIANA
DI BASE
IN ORDINE CRONOLOGICO SULLE
PARI OPPORTUNITÀ

- Promuovere la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e l'introduzione di misure idonee a tutelare la salute circa i rischi specifici per la riproduzione, in applicazione della L. 626/94 e L. 645/96
- Promuovere occasioni di confronto culturale su tematiche inerenti la vita delle donne, la loro storia, la loro produzione culturale ed artistica
- Redigere periodiche relazioni dell'attività svolta con impegno alla pubblicizzazione e diffusione delle conoscenze acquisite e delle iniziative proposte ed effettuate.

Le proposte di interventi e di azioni positive saranno inviate all'Amministrazione e alle organizzazioni sindacali affinché siano oggetto di contrattazione decentrata.

L'Amministrazione garantisce la sede di riunione, le risorse umane, finanziarie e tecniche necessarie all'attività del Comitato.

Il CPO decide le proprie modalità di funzionamento, dotandosi di un Regolamento interno, l'attività del Comitato si svolgerà in orario di lavoro.

Esempio di regolamento del CPO


Art. 1 – Composizione

I CPO sono composti da due rappresentanti (1 titolare + 1 supplente) per ogni OO.SS stipulante il CCNL e da un corrispondente numero di componenti designate/i dall'Ente, ognuna con diritto di voto (vedi art. 11)

Ogni qualvolta nel presente regolamento si tratta delle componenti s'intendono, se non diversamente specificato, i/le componenti titolari ovvero i/le rispettivi/e supplenti per il caso di temporanea assenza o impedimento.

Art. 2 – Presidenza

La Presidenza è designata dall'Amministrazione fra le/i componenti in sua rappresentanza. La/il Presidente provvede alla convocazione delle sedute, ne coordina lo svolgimento cura i rapporti con l'Amministrazione e con altri enti e soggetti esterni, in attuazione delle deliberazioni del Comitato e provvede all'andamento dell'Ufficio di segreteria.



LEGISLAZIONE EUROPEA E ITALIANA
DI BASE
IN ORDINE CRONOLOGICO SULLE
PARI OPPORTUNITÀ

Art. 3 – Competenza della Presidenza

La Presidenza:

- convoca e presiede il Comitato, fissando l'odg preventivamente concordato tra le parti
- firma i verbali del Comitato
- coordina le attività dei gruppi di lavoro
- rappresenta il Comitato nei rapporti con l'Amministrazione e con l'esterno
- assicura unità di indirizzo nella realizzazione dei programmi e delle attività del Comitato
- redige la relazione annuale di cui all'art. 7 DPR 13 maggio 1987 n. 268 e la sottopone all'approvazione del Comitato.
- Il/la Vice Presidente è eletto/o dal Comitato fra le/i componenti di nomina sindacale, onde mantenere il carattere paritetico dell'organismo
- La/Il Vice Presidente coadiuva la/il Presidente e la sostituisce nei casi di vacanza, assenze e impedimento, con le medesime competenze.

Art. 4 – Convocazione

Art. 5 – Svolgimento delle sedute

Art. 6 – Assenze

Art. 7 – Verbalizzazione e pubblicizzazione

Art. 8- Programma di lavoro

Art. 9 – Gruppi di lavoro

Art. 10 – Revisione del Regolamento

Art. 11 – Assemblea delle Dipendenti